

## **Disciplina delle facoltà attribuite al C.S.M. di esprimere pareri sulle iniziative legislative.**

*(Delibera del 23 novembre 2016)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

“Nella seduta del 22 giugno 2009 il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura rilevava che "le polemiche che si sono aperte e si aprono sui tempi di trasmissione al Ministro Guardasigilli dei pareri del CSM sulle iniziative parlamentari e governative di presentazione di proposte afferenti a provvedimenti legislativi consigliano di pervenire a una regolamentazione". Il Comitato chiedeva, quindi, alla Seconda Commissione di aprire una pratica al fine di disciplinare le facoltà attribuite al CSM di esprimere pareri sulle iniziative legislative.

L'espressione di pareri sugli atti di iniziativa legislativa è prevista dall'art. 10, comma 2, della l. 24 marzo 1958, n. 195, a norma del quale il Consiglio può fare proposte al Ministro della giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. La disposizione precisa che il Consiglio dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'Ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e “su ogni altro oggetto” comunque attinente alle predette materie.

Il nuovo Regolamento interno, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, disciplina specificamente (riprendendo disposizioni in parte già vigenti) l'attività del Consiglio in questa materia.

Invero, la facoltà di formulare proposte e l'obbligo di rendere pareri al Ministro della giustizia deriva dalla posizione costituzionale e ordinamentale del CSM e dalla conseguente relazione intercorrente tra questo e le altre istituzioni che operano, per le rispettive competenze, nel settore della amministrazione della giustizia.

La necessità di assicurare una posizione di indipendenza e autonomia all'ordine giudiziario e la preoccupazione di evitare che la magistratura costituisse un corpo avulso rispetto alle altre istituzioni repubblicane, hanno trovato una articolata e compiuta risposta in una pluralità di accorgimenti: dalla previsione di una composizione articolata del Consiglio, presieduta dal Capo dello Stato e formata da membri eletti in parte dal Parlamento e in parte dalla stessa magistratura, alla ripartizione dei compiti afferenti al funzionamento della complessiva macchina giudiziaria tra il Consiglio e il Ministro della giustizia, sino alla facoltà attribuita al Consiglio di formulare proposte e al dovere di rendere pareri al Ministro della giustizia, a sua volta bilanciata dal potere riconosciuto al Ministro di formulare richieste e osservazioni nelle materie di competenza del Consiglio e di fornire il concerto ministeriale per il conferimento degli uffici direttivi (art. 11 l. n. 195 del 1958).

Le previsioni sopra menzionate, unitariamente considerate, sono evidentemente dirette a favorire il raccordo tra le Assemblee che esprimono la volontà popolare e la magistratura, nonché la piena e leale collaborazione tra il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, come ben precisato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 168 del 23 dicembre 1963 e ricostruito dalla generalità della dottrina.

E' in questo quadro che deve correttamente collocarsi il dovere del Consiglio superiore della magistratura di rendere pareri, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della l. 195 del 1958, al quale corrisponde, come evidenziato dal Presidente della Repubblica già nella seduta del Plenum del 26 aprile 2006, il ruolo costituzionale dell'organo di governo autonomo,

“fondamentale anche in questo campo, attraverso il monitoraggio delle ricadute delle leggi sull'attività giudiziaria”.

Ne deriva che la competenza a rendere pareri su disegni di legge o, come precisato dal menzionato art. 10, “su qualsiasi altro oggetto” incidente sull'Ordinamento giudiziario e sull'amministrazione della giustizia, concretizza pacificamente un vero e proprio dovere del CSM, che deriva dalla sua posizione costituzionale e che deve essere esercitato anche nel caso in cui l'iniziativa legislativa sia di matrice parlamentare o di iniziativa popolare.

I principi sopra espressi possono dirsi, invero, acquisiti alla dottrina e giurisprudenza costituzionale e sono stati costantemente affermati dal Consiglio.

D'altro canto, nel corso degli ultimi anni, ed in particolare nel corso del presente mandato consiliare, la funzione consultiva del CSM nei confronti del Ministro, e, per il suo tramite, del Parlamento è stata esercitata senza che ad essa fosse frapposto alcun ostacolo. Al contrario, può dirsi che il Ministro della giustizia ha, in fatto, pienamente riconosciuto il ruolo istituzionale del Consiglio e ha consentito che i pareri in esame arricchissero di elementi istruttori il procedimento legislativo, ferme restando le prerogative del Parlamento.

Pertanto - sebbene si debba evidenziare, da un lato che, per evidenti ragioni, una produttiva interlocuzione presupporrebbe una forte limitazione dell'utilizzazione dello strumento del decreto legge in materia di ordinamento giudiziario e di diritto processuale (nello stesso senso le deliberazioni del 15 dicembre 2004 e del 1° luglio 2008.) e, dall'altro, che è auspicabile che gli obbligatori pareri resi dal Consiglio, nonostante non abbiano natura vincolante, lascino traccia nell'*iter* legislativo, quanto meno quali elementi di riflessione e dibattito - la circostanza che la facoltà di espressione dei pareri consiliari negli ultimi anni sia stata pienamente garantita, sia su sollecitazione del Ministro sia su iniziativa del Consiglio, nel pieno rispetto del leale spirito di collaborazione imposto dal menzionato assetto costituzionale, consente, in definitiva, di ritenere non più attuale l'argomento oggetto della presente pratica e di procedere, quindi, a distanza di oltre sette anni dalla sua apertura, alla definitiva archiviazione della stessa.”